CAMERA DEI DEPUTATI N. 883

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FELICI e LOBIANCO

Presentata il 6 ottobre 1972

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, prevede il superamento di un corso superiore d'istituto o di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore da parte dei capitani prossimi all'avanzamento, appartenenti al ruolo normale delle varie armi dell'esercito. Detto corso la cui frequenza impegna gli ufficiali frequentatori nell'età media troppo elevata (45 anni) per affrontare in tempi ristretti e con le necessarie doti di ricettività l'intensa applicazione richiesta dalla mole delle cognizioni e dal particolare ambiente scolastico, si è rivelato di scarsa utilità, dall'esperienza sinora tratta.

Oltre a privare, per lunghi periodi, i comandi ed i reparti ove prestano servizio gli ufficiali spesso investiti di incarichi determinanti per la loro normale funzionalità, i corsi in oggetto sia nei programmi che nella enumerazione delle materie svolte costituiscono una pedissequa ripetizione di quanto venne insegnato ai frequentatori nei corsi propedeutici per la loro nomina a sottotenente e tenente. La sterilità dei corsi superiori di istituto o di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore balza evidente dall'esame dei programmi di studio, del tutto simili a quelli trattati fino alla promozione degli ufficiali al grado di capitano.

Le finalità che si prefiggevano tali tipi di corsi erano quelle di preparare e di addestrare i capitani a disimpegnare le funzioni del grado superiore, ma esse non vengono raggiunte ripetendo l'insegnamento teorico di nozioni già svolte e applicate dagli stessi in anni di permanenza ai reparti.

Ne consegue che la denominazione di « corso superiore di istituto » o di « corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore » è pleonastica. Inoltre non va dimenticato l'attuale onere finanziario di circa 35 miliardi l'anno, derivante dall'elevato numero dei capitani frequentatori, cioè la totalità del ruolo normale, per spese relative a certificati di viaggio, infrastrutture, commissioni di esame, pagamento di personale insegnante, ricognizioni per esercitazioni e visite, ecc.

Occorre infine osservare la rilevanza pressoché nulla del superamento del corso, ai fini della valutazione dei capitani per l'idoneità al grado superiore. Dall'esperienza sinora tratta si è spesso verificato che i frequentatori dotati di altri fattori (titolo scuola di guerra,

campagne di guerra, classifiche annuali di rendimento ecc.), siano stati dichiarati idonei e promossi al grado superiore prima di altri meglio classificati in punteggio e graduatoria nei corsi superiori di istituto o di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Per tali motivi i corsi, hanno finito per essere fonte di malcontento per i frequentatori, messi fra l'altro nelle mortificanti condizioni di abbandono prolungato dei figli e delle famiglie per tutta la durata del ciclo di addestramento, con l'aggravio delle spese del vitto e dell'alloggio, non sempre coperte dalla diaria loro corrisposta. Per quanto precede, si ritiene necessario modificare l'attuale legge di avanzamento nel senso di pervenire alla abolizione del corso superiore di istituto o del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore per i capitani. Nessuna disparità di trattamento si delinea per gli ufficiali che ebbero già a frequentare i suddetti corsi rispetto a quelli che non li frequenteranno, in quanto per l'idoneità al grado superiore le commissioni di avanzamento pongono fin d'ora attenzione preponderante e determinante sugli altri requisiti fissati dalla legge, che restano inalterati.

Il notevole recupero della somma di 35 miliardi derivante dalla soppressione dei corsi, potrà dar luogo al miglioramento dell'equipaggiamento e delle istallazioni logistiche delle varie Armi molte delle quali sono superate e non più rispondenti alle moderne necessità dell'esercito.

Per queste considerazioni, Onorevoli Colleghi, confido in un vostro benevole consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 – Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri:

alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, sono soppresse le parole: « superare il corso superiore d'istituto »;

Tabella n. 1 – Quadri III, IV, V e VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, sono soppresse le parole: « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore »;

Tabella n. 4 – Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri:

alla colonna 1, sono soppresse le parole: « corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 »;

alla colonna 3, sono soppresse le parole:

« 1/10 dell'organico del grado ».

Tabella n. 4 - Quadro II - Ruolo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

alla colonna 1, sono soppresse le parole: « Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 »;

alla colonna 3, sono soppresse le parole: « 1/10 dell'organico del grado ».

ART. 2.

A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1970, nei riguardi dei capitani del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso superiore d'istituto e del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore eventualmente frequentati.

I corsi, di cui al precedente comma, già iniziati o in procinto di iniziare nel secondo semestre dell'anno 1970 o nell'anno successivo sono sospesi fino all'entrata in vigore della legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.